

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 novembre 2021, n. 300
“Casa di riposo Ignazio Guarini onlus” autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019, con prescrizione, per un CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI – R.R. n. 4/2019 con n. 30 posti ubicato nel Comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi denominato “Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini Onlus”

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta”*

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La **L.R. n. 9/2017** e ss.mm.ii., dispone all’art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle*

RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, ad oggetto *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i centri diurni non autosufficienti art. 60 ter del R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

F) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;”

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”*, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, sono state indicate le procedure da attuarsi da parte delle strutture rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 7 e 7-bis dell'art. 29 LR 9/2017.

Con particolare riferimento ai centri diurni non autosufficienti la Dgr 793 del 2019 prevede alla "Sezione 1 – **R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno Centro diurno non autosufficienti**

- 1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; (omissis)".

Con determinazione n. 7 del 14/01/2020 questa Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Botrugno in relazione all'istanza della "Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus" per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno non autosufficienti, con n. 30 posti da realizzarsi in Via Garibaldi a Botrugno (Le) denominata "Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini" e con la precisazione che: "La Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della "AR 03 – Progetto architettonico pianta piani interrato, terra e copertura" datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019 (omissis..)".

Con **DD n. 17 del 23/01/2020** si rettificava l'Atto dirigenziale n. 7 del 14/01/2020 esclusivamente nel punto: "i. la "Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della "AR 03 – Progetto architettonico pianta piani interrato, terra e copertura" datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019" sostituendolo con il presente:

i. La "Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della planimetria variante AR 04 datata luglio 2018 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019".

Con istanza trasmessa con Pec in data 30/07/2020 acquisita al protocollo al n. AOO 183 12726 del 04/08/2020 la "Casa di Riposo Guarini Onlus" trasmetteva a questa Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegandovi:

- Ricevuta Suap avente ad oggetto "Segnalazione certificata di agibilità parziale dell'immobile destinato a centro diurno autorizzato con Pua n. 01/2018 del 21/02/2018 e successiva scia in Variante del 31/08/2018 (Protocollo 0061752/31082018)";
- Ricevuta Suap avente ad oggetto "Richiesta di Parere di conformità per la realizzazione di progetti per impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi;
- Provvedimento unico autorizzativo n. 1147 del 21/02/2018- Provv. N. 1 del 2018;
- Determina Dirigenziale n. 7 del 14/01/2020;
- Determina Dirigenziale n. 17 del 23/01/2020;
- DD n. 9 del 10/02/2020 del Comune di Botrugno, Servizio Ufficio Tecnico;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti previsti dal RR 4 del 2019, l'affidamento della Responsabilità sanitaria al Dott. Quaranta Giuseppe, il numero e le qualifiche del personale in organico, l'assenza di cause di decadenza di cui all'art. 9 comma 5 della LR 9/2017.

Con nota Prot. n. AOO 183 14784 del 27/09/2020 in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 LR n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione ha invitato il

Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, ad effettuare idoneo sopralluogo, presso la sede del Centro diurno non autosufficienti, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per un centro diurno non autosufficienti con dotazione complessiva di 30 posti.

In riscontro al predetto conferimento il Dipartimento di prevenzione con nota Prot. n. 182571 del 21/12/2020 inviava la relazione di verifica.

Nella predetta nota, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di Prevenzione precisava che : *“Dall’esame della documentazione relativa ai requisiti minimo organizzativi previsti dall’art 6 punto 6.2 si rileva che il personale da assumere è garantito in termini numerici mentre il rapporto lavorativo a tempo determinato risulta superiore al 20 % rispetto al totale del personale in organico. (...) Sono fatte salve eventuali determinazioni da parte della Regione Puglia, in merito al rapporto di lavoro a tempo determinato che risulta superiore al 20%”*

Quanto al rapporto di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato la normativa regionale all’art 14 comma 1 del RR 5 del 2019 stabilisce che: *“1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i., alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la sezione A “Requisiti generali”, ed alla normativa nazionale vigente in materia.”*

La Sezione A del R.R. n. 3/2005, che sul punto è stato oggetto di modifica e sostituzione con la sezione A del R.R. n. 3/2010 (Sezione A.01.03) prevede espressamente: *“In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito: in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario del personale); per posizione funzionale; per qualifica; per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario; nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali”.*

Inoltre, il personale ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, dovrà essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del Codice Civile e dei CCNL del settore sociosanitario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alle tipologie contrattuali ammesse:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 1)
- i rapporti di collaborazione devono avere obbligatoriamente la forma scritta e devono prevedere espressamente il debito orario ed il luogo di lavoro. Le collaborazioni (contratto di lavoro autonomo) sono consentite soltanto se prestate nell’esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. Gli Albi professionali delle professioni sanitarie, a seguito dell’emanazione della legge n. 3/2018, sono quelli istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all’interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). I rapporti di collaborazione non sono previsti per la figura dell’Operatore Socio Sanitario in quanto per tale figura professionale non è previsto l’albo professionale (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 2)
- Ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 (forma scritta; durata non superiore a dodici mesi; durata superiore ai dodici mesi e comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti

condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018)

- Il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato è quello previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa disposizione dei contratti collettivi

Pertanto, quanto al personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato si precisa che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.

Per quanto su esposto,

accertato che con DD n. 9 del 21/10/2021 avente ad oggetto "CUP: B96G17000920009. Avviso 2/2015 approvato con A.D. 368/15 (BURP 118/15).A.D. 540/2017. Codice Mir: A0911.22. FONDAZIONE MARCHESE IGNAZIO GUARINI. Sede dell'intervento Botrugno (LE). Liquidazione SALDO per la realizzazione progetto: "IGNAZIO GUARINI" - Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza e RSSA" la Sezione benessere sociale, innovazione e sussidiarietà Servizio economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale ha provveduto al saldo e alla chiusura del progetto ammesso a finanziamento

si propone ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019

- di rilasciare, alla Casa di Riposo Ignazio Guarini Onlus, l'**autorizzazione all'esercizio** di un **CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI** ex R.R. n. 4/2019 con dotazione complessiva di **30 posti** denominato "Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini Onlus" ubicata nel comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il **dott. Quaranta Giuseppe**, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Firenze il 23/03/1980 specializzato in geriatria e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce, **con la seguente prescrizione:**

Il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE:

i. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;

ii. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

iii. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- di precisare, inoltre, che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare

- tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 5.3, paragrafo 11, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo
dell'Assistenza alle Persone in condizione
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019

- di rilasciare, alla Casa di Riposo Ignazio Guarini Onlus, **l'autorizzazione all'esercizio** di una **CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI** ex R.R. n. 4/2019 con dotazione complessiva di **30 posti** denominato *“Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini Onlus”* ubicata nel comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il **dott. Quaranta Giuseppe**, laureato in medicina

e chirurgia presso l'Università degli Studi di Firenze il 23/03/1980 specializzato in geriatria e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce, **con la seguente prescrizione:**

Il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE:

i. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;

ii. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

iii. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

▪ di precisare, inoltre, che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, paragrafo 11, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

▪ di notificare il presente provvedimento a

- Casa di riposo Guarini onlus (info@pec.fondazioneguarini.it)
- Al Sindaco del Comune di Botrugno (sindaco.botrugno@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di prevenzione dell'Asl Lecce Sispsud.dipartimentoprevenzione@pec.asl.lecce.it
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- Al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE (sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Antonio Mario Lerario)